

COMUNE di BORGO VALSUGANA

Provincia di Trento

REGOLAMENTO d'USO

GODIMENTO DEI BENI SOGGETTI AD USO CIVICO

Approvato con deliberazione consiliare n. 75 dd. 29.09.1986

N o r m e G e n e r a l i

- Art. 1 - Il godimento delle terre demaniali del Comune di Borgo e rientranti nella categoria a) dell'art. 11 della Legge 16.06.1927, n° 1766 sul "riordinamento degli usi civici" e cioè delle terre "convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente" è disciplinato dalle norme del presente Regolamento redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del Regolamento della legge succitata, approvato con R.D. 26.02.1928, n° 332.
- Art. 2 - Le terre rientranti nella categoria suindicata sono quelle specificatamente indicate nel Decreto 17.02.1936 - prot. n. 307/36 - del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Trento
- Art. 3 - I diritti della popolazione sulle terre suindividue, accertati e riconosciuti dal predetto Commissario e desunti dal relativo decreto sono:
- a) il diritto di legnatico da:
 - combustibile, mediante raccolta di legne secche, cascami di legna ed assegno di zone di bosco ceduo per il taglio;
 - opera per la costruzione e riparazione degli edifici;
 - b) diritto di pascolo con bovini, pecore e capre nei periodi primaverile ed autunnale e con l'alpeggio estivo nelle località autorizzate dall'autorità forestale;
 - c) diritto di stramatico;
 - d) diritto di escavazione di sassi e sabbia nei luoghi espressamente autorizzati dalla autorità competente in materia di cave.
- Art. 4 - Il godimento delle terre e del relativo soprasuolo spetta a tutti i censiti domiciliati e residenti in modo stabile nel Comune di Borgo a partire dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello di iscrizione.

Art. 5 - In conformità al disposto dell'art.12 della legge sugli usi civici per la gestione delle terre suddette saranno osservate le norme stabilite dal Capo II - Titolo IV del R.D. 30.12.1923, n° 3267 sul riordinamento e riforma della legislazione in materia forestale (legge forestale), riguardanti i patrimoni silvo-pastorali del Comune ed altri Enti.

Art. 6 - i diritti dei soggetti individuati all'art.4 su detti terreni coltivati a bosco saranno conservati ed esercitati in conformità del Piano economico silvo-pastorale in vigore e per gli effetti dell'art. 130 della suddetta legge forestale.

Art. 7 - L'esercizio dei diritti di cui all'art. 3 è subordinato all'osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Lo stesso non potrà eccedere, per disposizione di legge, gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del C.C.: "Chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia (nucleo familiare). I bisogni si devono valutare secondo la condizione socio-economica del titolare del diritto.

Art. 8 - L'esercizio dell'uso è di regola gratuito. Peraltro il Comune, per sopperire alle spese di amministrazione e manutenzione, può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti, da fissarsi annualmente.

Art. 9 - Chi intende usufruire dei diritti di uso civico spettantigli, deve presentare esplicita domanda al Sindaco, nei modi e nei tempi che saranno annualmente stabiliti e resi noti al pubblico. Le domande degli aventi diritto saranno raccolte e istruite, esaminate, quindi discusse dalla Giunta comunale. Quelle inerenti il diritto di legnatico da opera, il diritto di pascolo ed il diritto di escavazione di sassi e sabbia devono pervenire prima della convocazione della Sessione forestale. Contro la decisione della Giunta comunale è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale entro 30 giorni.

Art. 10 - L'autorità forestale, in sede di sessione forestale, stabilirà, sulla scorta del piano economico boschivo, i quantitativi massimi di legname da opera e legna da ardere che potranno essere utilizzati nell'annata. In mancanza di detto piano, o pendente la sua compilazione, i quantitativi suindicati verranno determinati prudenzialmente dall'autorità forestale, tenuta presente la consistenza della provvigione legnosa e la ripresa boschiva.

Art. 11 - Sulla base dei quantitativi ammessi al taglio, saranno esaminate le domande presentate dagli aventi diritto e saranno prese le decisioni in merito.

Art. 12 - Non verrà concessa legna da ardere, nè legname da costruzione per uso interno per scopi speculativi che esulano dall'ordinaria manutenzione o fabbisogno familiare.

Art. 13 - La legna, il legname o altro materiale concesi per uso interno, dovranno essere utilizzati allo scopo per cui furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, specialmente l'alienazione a qualsiasi titolo, sia dentro che fuori il territorio comunale.

Art. 14 - L'Amministrazione comunale, qualora lo ritenga opportuno, avrà il diritto di avvalersi dei mezzi consentiti che crederà adottare per eseguire gli accertamenti ritenuti necessari sia per decidere in merito alle richieste, sia per controllare l'effettivo impiego del materiale legnoso concesso. Per detto controllo, l'Amministrazione potrà avvalersi dell'opera degli incaricati preposti.

Art. 15 - Per l'asportazione di piante secche in piedi o atterrate o in stato di deperimento, come per i rimasugli dei tagli uso commercio, dovrà richiedersi apposita autorizzazione che verrà ri lasciata dal Sindaco.

Art. 16 - L'asportazione delle piante e del legname di cui all'articolo precedente, verrà disciplinata dal custode forestale, al quale pertanto gli utenti dovranno sempre esibire l'apposita bol letta al fine di facilitargli il controllo sul le persone che si recano nei boschi e sui pro dotti asportati.

Art. 17 - Gli aventi diritto all'uso civico, che non sono in grado di provvedere direttamente al taglio nel bosco ed alla condotta della legna da ardere, potranno, su conforme decisione annuale del la Giunta, attingere ad un quantitativo di le gna tagliata, da distribuirsi sotto il control lo comunale.

Art. 18 - La Giunta comunale, con apposita deliberazione, stabilirà annualmente, previo parere della Com missione forestale, il prezzo che gli averti di ri ritto all'uso civico di cui all'articolo prece dente, dovranno pagare per l'acquisto della le gna da ardere immagazzinata al quintale, tenu to conto delle spese esposte da versare a tito lo di corrispettivo. Per particolari situazio ni di riconosciuta povertà, la Giunta potrà de liberare eccezionali sgravi.
La legna non potrà comunque venir asportata, se non verso esibizione alla persona incaricata di una dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamen to del corrispettivo.

Art. 19 - Le zone di terreno su cui l'autorità forestale ha autorizzato il pascolo saranno rese note con avviso del Sindaco da pubblicarsi per tren ta giorni consecutivi all'albo pretorio ed al le bacheche dislocate nella varie zone della borgata.

- Art. 20 - Gli utenti che vogliono procedere alla raccolta di strame o di erba nei boschi comunali per uso proprio dovranno fare apposita domanda. Il Sindaco, sulla scorta delle domande presentate e delle zone ammesse alla utilizzazione, si esprimerà sull'accoglimento delle domande medesime, sentita la Commissione forestale. In sede di Sezione forestale sarà determinata ogni anno una o più zone nelle quali potrà raccogliersi lo strame, stabilendone i quantitativi e fissandone le modalità.
- Art. 21 - La raccolta di semi forestali, trementina e resine deve essere autorizzata. Gli utenti che intendano procedere alla raccolta, dovranno presentare domanda al Sindaco il quale, sentita la Commissione forestale, la inoltrerà all'Ispettorato forestale per le decisioni di competenza con in calce il proprio motivato parere.
- Art. 22 - La raccolta di fragole, lamponi e bacche è libera a tutti i censiti. La raccolta di funghi è regolamentata dalla L.P. 28.07.1986, n°20 e dal relativo regolamento di attuazione. In ogni caso, per la raccolta, dovrà osservarsi il massimo rispetto della proprietà, senza arrecare danno alcuno, soprattutto alle colture forestali.
- Art. 23 - I diritti di estrarre sabbia, ghiaia, sassi (qualora si tratti di materiale non superficiale), esercizio di cave, etc. dovranno essere autorizzati. Ove trattasi di cave già in esercizio e regolarmente autorizzate, il permesso di scavare sabbia, ghiaia o sassi per l'edilizia locale, sarà dato ai censiti dal Sindaco sulla base ed entro i limiti della normativa sulle cave esistenti e vigente in Provincia.
- Art. 24 - Ogni infrazione alle disposizioni del presente Regolamento sarà punita nella misura e nei modi previsti dalla legge, salvo che le trasgressioni stesse non siano previste da leggi e regolamenti speciali o da violazione al C.P. (in particolare art. 624) oltre al risarcimento dei danni verso la parte lesa.

Art. 25 - L'avente diritto che contravviene alla disposizione dell'art. 16, oltre alle penalità di cui all'articolo precedente, è passibile del sequestro del materiale che verrà restituito al Comune.

Art. 26 - I verbali delle contravvenzioni al presente Regolamento, elevate dagli organi di vigilanza e custodia, saranno trasmessi al Sindaco ed una copia degli stessi verrà inviata per conoscenza alla competente autorità forestale.

Art. 27 - L'Amministrazione comunale dovrà farsi carico di accantonare le somme necessarie per le migliori boschive previste nel piano economico silvo-pastorale.

Art. 28 - Gli organi del Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento, i custodi forestali e gli agenti comunali sono incaricati della vigilanza ed applicazione del presente Regolamento.

Art. 29 - Le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento si intendono abrogate.

Art. 30 - Il presente Regolamento sarà approvato dal Consiglio comunale e dalle competenti autorità preposte. Dopo l'approvazione, verrà pubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi e diventerà esecutivo il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.